

 COMUNE DI VANZAGHELLO	C.C.	41	05/12/2023
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione **ORDINARIA**, seduta pubblica di 1^a Convocazione.

L'anno **duemilaventitre**, addì **cinque** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **venti** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GATTI Arconte - Presidente	Sì
2. ZARA Edoardo - Consigliere	Sì
3. MIRIANI Martina - Consigliere	No (Giust.)
4. GATTI Emanuele - Consigliere	Sì
5. VALCESCHINI Federico - Consigliere	Sì
6. GIUGLIANO Doris - Assessore	Sì
7. GIUDICI Simona - Assessore	Sì
8. ZARA Claudio - Assessore	Sì
9. GRIGOLON Francesco - Vice Sindaco	No (Giust.)
10. GUALDONI Gian Battista - Consigliere	Sì
11. MONTAGNANA Danilo - Consigliere	Sì
12. CAZZOLA Elisa - Consigliere	Sì
13. RIVOLTA Maurizio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco FREDELLA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Arconte GATTI**- Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI VANZAGHELLO
Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 41 del 05/12/2023

E' presente in aula il Vice Sindaco GRIGOLON Francesco entrato al punto n. 2 dell'ordine del giorno.

Presenti n. 12

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024

Visti i pareri favorevoli ai sensi degli ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, allegati;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi come da verbale della seduta;

Visto l'esito della votazione come segue: con voti n. 8 favorevoli (Gatti A., Zara E., Gatti E., Valceschini, Giugliano, Giudici, Zara C., Grigolon,) e n. 4 voti contrari (Gualdoni, Montagnana, Cazzola e Rivolta) espressi per alzata di mano dai 12 componenti del Consiglio Comunale presenti, su n. 13 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024

Successivamente, onde assicurare la piena funzionalità dell'azione amministrativa locale, con voti n. 8 favorevoli (Gatti A., Zara E., Gatti E., Valceschini, Giugliano, Giudici, Zara C., Grigolon,) e n. 4 voti contrari (Gualdoni, Montagnana, Cazzola e Rivolta) espressi per alzata di mano dai 12 componenti del Consiglio Comunale presenti, su n. 13 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente

Arconte GATTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

Dott. Francesco FREDELLA

ALLEGATO

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024

Responsabile: Dott.ssa Cristina CRUPI

Ufficio: CONTABILITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e l'Imposta Municipale Unica (IMU) è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019;
- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 172 lett. c) della legge n. 267/2000 - TUEL -, come da ultimo modificato dal D.lgs 10 agosto 2014 n. 126, stabilisce che le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, [...] sono allegati al Bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 ha indicato agli enti locali l'iter di l'approvazione del Bilancio di previsione ed ha fissato la data di approvazione entro il 31 dicembre 2023;

Richiamati:

- l'articolo 1 comma 756 della legge 160/2019 col quale si prevede che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato;
- l'articolo 1 comma 757 della legge 160/2019 col quale si dispone che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da

762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

- l'articolo 1 comma 764 della legge 160/2019 il quale dispone che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

Vista a tal fine la Risoluzione MEF del 18 febbraio 2020 n. 1/DF ed in particolare "[...]atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.»;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2020;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Vista la sentenza n. 209 del 12 ottobre 2022 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" ed ha così modificato la definizione di abitazione principale come segue: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2021:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune unaltro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2021 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Ritenuto, per quanto sopra, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le seguenti aliquote:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazione principale e pertinenze Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7 (art. 1 comma 740 e 741 lett. b) L. 160/2020)	esente
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze	5 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993	1‰
Fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il secondo grado previa presentazione di apposita dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune	8,40 ‰
Fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (se non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze)	esente
Immobili locati a canone concordato (abbattimento del 25% della base imponibile)	11,40‰
Immobili assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari	11,40‰
Beni merce	esente
Altri fabbricati	11,40‰
Aree fabbricabili	10,60‰
Terreni Agricoli	10,60‰

Considerato che ad oggi il succitato decreto non è ancora stato emesso, e che pertanto si potranno ancora diversificare le aliquote;

Richiamato l'art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni espresse e che qui si intendono integralmente richiamate;

PROPONE
Al Consiglio Comunale di deliberare:

- di confermare per l'anno 2024 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), determinandole come segue:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazione principale e pertinenze Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7 (art. 1 comma 740 e 741 lett. b) L. 160/2020)	esente
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze	5 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993	1‰
Fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il secondo grado previa presentazione di apposita dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune	8,40 ‰
Fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (se non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze)	esente
Immobili locati a canone concordato (abbattimento del 25% della base imponibile)	11,40‰
Immobili assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari	11,40‰
Beni merce	esente
Altri fabbricati	11,40‰
Aree fabbricabili	10,60‰
Terreni Agricoli	10,60‰

- di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019;
- di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;
- di dare atto che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul portale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.